DELIBERA N. 32/11/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

FIGI ASSICURAZIONI DI RIPANTI E SERAVALLE / VODAFONE OMNITEL



IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 20/5/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità":

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche:

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA Protocollo n. l'istanza pervenuta in data 15/03/2010, rubricata al LAZIO/D/162/2010, con cui la FIGI ASSICURAZIONI DI RIPANTI E SERAVALLE (di seguito, per brevità, "FIGI ASS.NI") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società con la società VODAFONE OMNITEL (di seguito, per brevità, "VODAFONE");

VISTA la nota del 25/03/2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTA la nota della FIGI ASS.NI del 7 aprile 2010, con cui l'istante ha prodotto documenti a sostegno della propria istanza;

PRESO ATTO della nota depositata da VODAFONE il 1 giugno 2010, da ritenere irricevibile poiché prodotta oltre il termine stabilito con la nota di avvio del procedimento;

UDITE tutte le parti all'udienza del 12 ottobre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

- **1.a.** L'utente, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione svolto nei confronti di VODAFONE l'11 marzo 2010, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando che:
 - in data 21/01/2009 aveva stipulato un contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa da parte di VODAFONE per un totale di quattro linee telefoniche all'interno delle due sedi commerciali dell'utente, pattuendo un canone complessivo pari ad € 217,00 mensili (doc. 1 nota del 07/04/2010);
 - vista l'impossibilità di procedere all'installazione dei telefoni fissi, il personale di VODAFONE proponeva all'utente - che accettava - l'utilizzo di cordless forniti dalla stessa VODAFONE;
 - tuttavia, dal mese di febbraio 2009 le linee telefoniche risultavano del tutto inattive;
 - visti i disagi patiti, aveva inviato in data 24/06/2009 apposita lettera di recesso con racc.ta a/r;
 - nessun riscontro veniva dato dal gestore alla lettera di recesso ed ai vari reclami sollevati dall'utente, tanto per le vie brevi che per iscritto (via fax e via mail) (cfr. doc. 2 e 4 nota del 07/04/2010);
 - in data 11/09/09 a mezzo del proprio legale l'utente aveva contestato tanto il disagio patito quanto le bollette telefoniche pervenute (per un complessivo ammontare di ca. € 3.200,00) in quanto non corrispondenti all'ammontare previsto in contratto:
 - in data 02/12/2009 VODAFONE si era impegnata ad accreditare € 2.293,00 (cfr.

doc. 8 nota del 07/04/2010);

- tale accredito non sarebbe mai avvenuto;
- anche le ulteriori fatture ricevute (fattura del 21/11/2009 per € 1.267,00 e quella del 21/01/2010 per € 1.113,18) dovevano ritenersi contestate;
- solo nel mese di febbraio 2010 l'utente riusciva a trasferire la linea in Telecom (cfr. comunicazione Telecom dell' 08/02/2010 sub doc. 6 nota del 07/04/2010).

Con l'istanza di definizione, l'istante ha, pertanto, richiesto l'annullamento delle fatture emesse, il risarcimento per i danni patiti, il riconoscimento della somma di € 2.293,00 mai accreditata da VODAFONE nonché il rimborso per l'attivazione di 2 linee aggiuntive Telecom visto il mancato funzionamento delle linee telefoniche.

b) VODAFONE depositava memoria in data 01/06/2010, tardivamente rispetto al termine assegnatole con la comunicazione del 25/03/10; la memoria è pertanto irricevibile, e di essa non può tenersi conto ai fini della presente decisione.

All'udienza del 12/10/2010 VODAFONE ribadiva la correttezza del proprio operato e, senza nulla riconoscere alle pretese di controparte, proponeva lo storno totale delle fatture emesse nonché la chiusura del rapporto contrattuale senza oneri e spese da parte dell'utente.

L'utente si riportava sostanzialmente ai propri scritti difensivi.

Il Legale istruttore, preso atto che le Parti non avevano raggiunto un accordo, dichiarava chiusa l'udienza e, riservati gli ulteriori adempimenti di rito, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

2. Motivi della decisione.

2.a. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno.

Si dispone infine lo stralcio della memoria prodotta da VODAFONE in data 01/06/2010, poiché il deposito è avvenuto oltre il termine stabilito, a pena di irricevibilità, con la nota di avvio del procedimento.

3. Nel merito.

La FIGI ASS.NI ha riproposto, in sede di procedimento di definizione, la richiesta di annullamento delle fatture emesse da VODAFONE nonché il risarcimento dei danni patiti. In particolare, l'utente richiede il riconoscimento del "risarcimento economico" e, visto quanto detto al precedente punto 2.a, in tale sede il Corecom potrà solo analizzare l'eventuale diritto dell'utente all'indennizzo per (i) il disservizio patito; per (ii) la mancata risposta ai reclami, nonché per (iii) il rimborso per l'attivazione di n. 2 linee supplementari Telecom.

Né tanto più in tale sede il Corecom potrà conoscere e disporre circa l'attuazione o meno dell'accordo transattivo di cui alla missiva VODAFONE del 02/12/2009, perché attività che esula dai propri poteri.

3.a. Sulla domanda di annullamento delle fatture.

Riassuntivamente, l'utente ha chiesto disporsi l'annullamento delle seguenti fatture disconosciute:

- i. fattura del 21/11/2009 per € 1.267,00;
- ii. fattura del 21/01/2010 per € 1.113,18;
- iii. fattura del 20/03/2010 per € 876,66.

In relazione all'utenza interessata v'è da dire che VODAFONE non ha mai comunicato all'utente - né ha fornito prova in tal senso - l'eccessivo volume di traffico.

In ogni caso, l'utente ha prontamente contestato i conti oggetto del presente procedimento, ripetutamente disconoscendo il traffico addebitato e chiedendone lo storno.

Occorre pertanto stabilire se gli addebiti contestati dall'utente, siano da questi dovuti, o se lo stesso non abbia diritto allo storno dei predetti costi.

3.a.1. Sull'onere della prova.

In via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.

Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313), altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al rimborso degli importi eventualmente versati.

Conformemente all'orientamento giurisprudenziale ora evidenziato, l'AgCom ha ribadito che "la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta" (delibera n. 10/05/CIR).

Ne discende che l'utente non è tenuto a pagare gli importi addebitati in fattura, quando il gestore telefonico non sia in grado di vincere le contestazioni puntuali e precise dell'utente relativamente ai dati esposti nella fattura o ai tabulati telefonici.

3.a.2. Sulle risultanze istruttorie e loro confutazione.

i.) La posizione dell'utente.

Nel caso di specie l'utente, ha contestato le fatture del 21/11/2009 (per € 1.267,00), del 21/01/2010 per € 1.113,18, del 20/03/2010 per € - 876,66 in quanto il traffico non sarebbe stato corrispondente a quanto previsto contrattualmente.

ii.) La posizione di VODAFONE.

VODAFONE non ha preso posizione sul punto (la memoria difensiva è invero irricevibile perché tardiva).

Sotto diverso e concorrente profilo, rileva tanto il mancato avviso all'utente quanto la mancata sospensione cautelativa dell'utenza.

Tutti tali elementi, unitariamente considerati, inducono a ritenere fondata la domanda svolta dall'utente.

VODAFONE, infatti, non ha dimostrato di aver effettuato inconfutabili controlli ed accertamenti tecnici del caso, volti a garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della delibera n. 179/03/CSP; né sembra aver eseguito un controllo sull'apparecchiature esistenti in loco, attività che sarebbero state utili al fine di individuare profili di responsabilità ripartita e graduata per i fatti contestati; non ha fornito piena prova dell'esattezza dei dati posti a base delle fatture contestate; non ha avvisato l'utente della presenza di traffico anomalo, né ha disposto la sospensione cautelativa dell'utenza.

Per tali ragioni le somme contestate dall'utente debbono ritenersi non dovute e l'utente ha diritto all'annullamento delle fatture menzionate in atti.

3.b. Sull'accredito di cui alla missiva del 02/12/2009.

Quanto invece alle somme riconosciute da VODAFONE con la missiva del 02/12/2009, il Corecom ha già chiarito che non rientra nei propri compiti quello di vagliare la validità o meno di una transazione intervenuta tra le parti né tantomeno la corretta esecuzione o meno di tali accordi, spettando semmai alle competenti Autorità Giudiziarie tale disamina.

Pertanto la richiesta di accredito di € 2.293,00 avanzata dall'utente (di cui al punto 1 della nota del 07/04/2010) non può essere presa in considerazione.

Peraltro, si nota come l'utente non abbia neanche espressamente chiesto il rimborso in tale sede delle fatture già pagate (allegate sub doc. 3 con la nota del 07/04/2010), pertanto il Corecom non potrà prendere in considerazione tale aspetto della vicenda in esame.

3.c. Sul disservizio lamentato dall'utente.

Riguardo all'avvenuta interruzione dell'utenza telefonica lamentata nell'istanza, fermo e ribadito il fatto che VODAFONE non ha prodotto alcun documento idoneo a confutare la ricostruzione offerta dall'istante, si osserva che, in ogni caso, dalla documentazione depositata in atti, emerge che i disagi telefonici si sono verificati almeno a partire dal 21/05/2009 (vedasi doc. 1 nota del 07/04/2010) ed è perdurata nei mesi successivi (cfr. reclami via mail del 12 giugno, 6-7-8-9-13-20 luglio 2009).

La società VODAFONE non ha in alcun modo giustificato i suoi numerosi inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte; ha presentato tardivamente la propria memoria in risposta alla lettera di avvio del procedimento; non ha prodotto i documenti richiesti né alcuna perizia tecnica atta a giustificare, sotto il profilo tecnico, l'arbitraria interruzione del servizio di telefonia.

L'operatore non ha provato dunque di essersi attivato per dare esecuzione al contratto con la massima celerità, non ha provato di aver informato l'utente di eventuali difficoltà incontrate nella esecuzione del contratto e di aver adempiuto agli obblighi informativi assunti nella propria Carta Servizi. Sussiste quindi una responsabilità' dell'operatore *ex* art. 1218 cod. civ. con il conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo proporzionato al disservizio subito, ai sensi dell'art. 11 comma 2 delibera 179/03/CSP.

Veniamo ora alla misura dell'indennizzo spettante all'utente per la mancata attuazione della prestazione richiesta, che, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, deve soddisfare il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

In ordine al periodo da considerare per la quantificazione dell'indennizzo si rileva come il dies a quo vada identificato nel momento dell'invio del primo reclamo (ndr 21/05/2009). Per quanto concerne l'individuazione del dies ad quem appare corretto fare riferimento all'08/02/10, giorno in cui la ricorrente ha sottoscritto con altro Gestore un nuovo contratto (cfr. comunicazione Telecom dell'08/02/10).

E' con questo parametro, pertanto, che si stabilisce che l'istante abbia diritto all'indennizzo per 182 giorni lavorativi intercorrenti tra il 21/05/2009 e l' 08/02/10.

Il numero di giorni di disservizio deve poi essere moltiplicato con il parametro indicato dalla Carta del Cliente Vodafone *sub* "Indicatore 1", indicatore analogicamente riconducibile alla

fattispecie in esame: 10 euro per ogni giorno di ritardo.

Il calcolo da effettuare è dunque il seguente: euro 10,00 x 182 giorni = euro 1.820,00. Tenuto conto del numero di utenze telefoniche (quattro) e della natura business delle utenze, appare equo e proporzionale, alla luce dell'effettivo disagio sopportato dall'utente consistente nella prolungata interruzione del servizio di utenza business, riconoscere un indennizzo omnicomprensivo pari ad euro 5.000,00. Si ritiene in questo modo applicato il combinato disposto dell'art. 11 comma 2 della delibera Agcom 179/03/CSP e del richiamato art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, in forza del quale gli indennizzi corrisposti e riconosciuti devono essere proporzionati al pregiudizio arrecato, alla natura e alla tipologia del contratto e a tutte le circostanze del caso concreto.

3.d. Sulla domanda di rimborso delle somme corrisposte a Telecom.

L'utente ha dedotto di avere dovuto stipulare n. 2 linee aggiuntive con Telecom, per poter continuare ad usufruire del servizio di telefonia interrotto da Vodafone; per tale motivo ha chiesto il rimborso degli importi pagati a Telecom.

La domanda non può essere accolta e deve essere rigettata. L'utente infatti non ha indicato l'esatto importo versato a Telecom (vedasi i documenti allegati sub doc. 8), né – soprattutto – ha fornito la prova di aver corrisposto alcunché alla Telecom.

3.e. Sulla mancata risposta al reclamo.

Da ultimo, nessuna prova è stata fornita da VODAFONE in ordine all'attività svolta a seguito dei numerosi reclami dell'utente, cui non risulta essere mai stata data alcuna risposta. Difatti, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, si leggono le doglianze dell'istante in merito all'inerzia della VODAFONE (vedasi email del 12 giugno, 6-7-8-9-13-20 luglio 2009).

La mancata risposta al reclamo, com'è noto, fa sorgere il diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo presentato al gestore, ai sensi degli articoli 8, comma 4 e 11 comma 2 della Direttiva di cui alla Delibera 179/03/CSP secondo cui la risposta al reclamo e/o segnalazioni deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato dal contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Quanto alla misura dell'indennizzo, si devono ribadire tre principi fondamentali:

- in conformità all'odierno orientamento dell'Autorità, si ritiene che il computo della misura dell'indennizzo possa prescindere dal limite temporale previsto dalla Carta dei Servizi, laddove la relativa applicazione violi, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito,

valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica-persona giuridica) che ha subito il pregiudizio;

- nella determinazione della misura dell'indennizzo non si può prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, sono derivate dal difetto di interlocuzione, dovendosi impedire che da tale incomunicabilità con l'operatore - certamente imputabile a quest'ultimo in quanto soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate;
- la fattispecie, poi, trattandosi di un'utenza di una società commerciale, va contestualizzata, andando il disagio ad incidere quotidianamente sulla vita professionale dell'istante, privato ingiustificatamente della linea telefonica relativa alla propria attività commerciale e completamente ignorato dal gestore telefonico.

In questo senso va peraltro il nuovo Regolamento di cui alla Delibera n.73/11/CONS in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento che - vertendo intorno a fatti accaduti in epoca anteriore - è certamente non applicabile al caso di specie ma che comunque ha il merito di affrontare il tema di un'adeguata diversificazione degli importi da riconoscere a titolo di indennizzo a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale riscontrato.

Venendo al caso in esame, si valutano i seguenti elementi: a) tipo di contratto; b) durata e natura del disservizio; c) lasso di tempo trascorso dal reclamo; d) natura di utenza business della linea telefonica interessata; e) condotta omissiva da parte dell'operatore in relazione ai ripetuti reclami avanzati dall'utente; f) numero delle linee interessate dal disservizio.

Valutati tutti gli elementi appena esposti, e ricordato che l'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche fa espresso riferimento all'equità nell'immaginare il sistema degli indennizzi, si ritiene che nella fattispecie sia equo e proporzionale liquidare l'indennizzo di euro 700,00 (settecento/00) per la mancata gestione del reclamo inviato, e successivamente reiterato, dall'utente.

4. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non

partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, tenuto conto della materia del contendere e del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, nonché della totale soccombenza di VODAFONE, si ritiene congruo l'importo di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda della FIGI ASS.NI, in persona del legale rappresentante p.t. Piranti è da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, nonché sulla base di quanto dettagliato in atti dall'utente, sia congruo riconoscere alla FIGI ASS.NI un importo omnicomprensivo di Euro 200,00 (duecento/00);

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini di quanto già esplicato, dell'istanza presentata dalla FIGI ASSICURAZIONI DI RIPANTI E SERAVALLE in data 15/03/2010.

La società VODAFONE è pertanto tenuta :

- a disporre lo storno delle fatture del 21/11/2009 (per € 1.267,00), del 21/01/2010 per € 1.113,18, del 20/03/2010 per € 876,66;
- nonché a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:
 - a) Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di indennizzo per il disservizio relativo alle quattro utenze telefoniche, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
 - Euro 700,00 (settecento/00) per la mancata risposta ai reiterati reclami, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
 - c) Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di spese di procedura;

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. I.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio, www.corecomlazio.it.

Roma, 20 maggio 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento

Ines Dominici

Fto